

SOMMARIO CAPITOLO 7

7	INFORMAZIONI E NORME DI COMPORTAMENTO	7-1
7.1	Informazioni alla popolazione sui rischi presenti sul territorio	7-1
7.1.1	Finalità dell'informazione	7-1
7.1.2	Informazione preventiva alla popolazione	7-2
7.1.3	Informazione in emergenza	7-2
7.1.4	Informazione e media	7-3
7.1.5	Salvaguardia dell'individuo	7-4
7.1.6	Informazione alla popolazione per Rischio di Incidente Rilevante	7-5
7.1.6.1	Campagna informativa preventiva	7-5
7.1.6.2	Riproduzione della scheda informativa di cui all'allegato V del D.Lgs. 334/99	7-5
7.1.6.3	Il messaggio informativo preventivo e in emergenza	7-6
7.2	Volontariato	7-7
7.2.1	Gruppi Comunali e Intercomunali	7-7
7.2.2	Albo Regionale di Volontariato di Protezione Civile	7-7
7.2.3	Elenco Nazionale del Volontariato del Dipartimento della Protezione Civile	7-9
7.2.4	Costituzione ed Iscrizione di Associazione all'Albo Regionale ed Elenco Nazionale di Protezione Civile	7-10
7.2.5	Costituzione ed Iscrizione di un Gruppo Comunale o Intercomunale all'Albo Regionale e all'Elenco Nazionale di Protezione Civile	7-11
7.2.6	Numeri di Telefono e Siti Internet Utili per il Reperimento di Informazioni	7-13

7 INFORMAZIONI E NORME DI COMPORTAMENTO

7.1 INFORMAZIONI ALLA POPOLAZIONE SUI RISCHI PRESENTI SUL TERRITORIO

L'articolo 12 della Legge 3 agosto 1999, n. 265 "*Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142*", trasferisce al Sindaco le competenze del Prefetto in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, così come la legislazione in materia di rischio industriale (DPR 175/1988; Legge n. 137/1997 e D.Lgs. n. 334/99). A titolo esemplificativo si veda l'art. 22 comma 4 del D.Lgs. n. 334/99 modificato dal D.Lgs. n. 238/05, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, che prevede che il Comune dove è localizzato lo stabilimento o che può subire le conseguenze di un incidente in un Comune limitrofo deve portare a conoscenza della popolazione le informazioni fornite dal gestore dello stabilimento, eventualmente rendendole maggiormente comprensibili.

La divulgazione nel territorio delle informazioni relative ai rischi presenti è un compito di grande importanza in quanto il sistema territoriale, inteso come l'insieme dei sistemi naturale - sociale - politico, risulta essere più vulnerabile rispetto ad un determinato evento, quanto più basso è il livello di conoscenza della popolazione riguardo alla fenomenologia dell'evento stesso, al suo modo di manifestarsi e alle azioni necessarie per mitigarne gli effetti. L'informazione della popolazione è uno degli obiettivi principali a cui tendere nell'ambito di una concreta politica di riduzione del rischio.

L'informazione non dovrà limitarsi solo alla spiegazione scientifica, che risulta spesso incomprensibile alla maggior parte della popolazione, ma dovrà fornire anche indicazioni precise sui comportamenti da tenere dentro e fuori la propria abitazione o luogo di lavoro.

7.1.1 Finalità dell'informazione

La popolazione deve essere messa a conoscenza dei rischi potenziali presenti sul territorio, attraverso una mappatura delle possibili fonti di pericolosità al fine di essere in grado, in caso di necessità, di reagire adeguatamente adottando dei comportamenti che, oltre a ridurre il più possibile eventuali danni per sé e per la propria famiglia, facilitino le operazioni di segnalazione, soccorso ed eventuale evacuazione.

Per un risultato di questo tipo, è necessario che esistano delle procedure di comportamento già elaborate e rese note alla popolazione, per sapere cosa fare a seconda delle situazioni di incidente o calamità che potrebbero presentarsi. Si dovrà quindi tenere conto degli obiettivi fondamentali dell'attività di informazione, che in linea di massima sono:

- informare i cittadini sul Sistema di Protezione Civile. Attualmente per il comune cittadino non è ben chiaro come sia organizzata la Protezione Civile e quali siano le diverse autorità che concorrono alla gestione dell'emergenza. Questo crea disorientamento nell'individuazione delle autorità responsabili a livello locale;
- informare i cittadini riguardo agli eventi e alle situazioni di crisi che possono insistere sul territorio di appartenenza;
- informare i cittadini sui comportamenti da adottare in caso di emergenza (piani di evacuazione, etc.), la conoscenza dei fenomeni e le modalità da seguire in determinate situazioni di rischio

servono a radicare nella popolazione una cultura del comportamento che è indispensabile in concomitanza con un evento di crisi;

- informare e interagire con i media: è importante sviluppare un buon rapporto con la Stampa, sempre e soprattutto in tempo di normalità.

7.1.2 **Informazione preventiva alla popolazione**

Per quanto riguarda l'informazione in normalità è fondamentale che il cittadino delle zone direttamente o indirettamente interessate all'evento conosca preventivamente:

- le caratteristiche scientifiche essenziali di base del rischio che insiste sul proprio territorio;
- le disposizioni del Piano d'Emergenza Comunale nell'area in cui risiede;
- come comportarsi, prima, durante e dopo l'evento;
- con quale mezzo ed in quale modo verranno diffuse informazioni ed allarmi.

Questa attività potrà essere articolata in funzione della disponibilità di risorse economiche, e quindi si dovrà considerare l'opportunità di sviluppare e diffondere la conoscenza attraverso:

- programmi formativi scolastici;
- pubblicazioni specifiche per il territorio di appartenenza;
- articoli e spot informativi organizzati con i media locali.

7.1.3 **Informazione in emergenza**

Per la più importante e delicata fase dell'informazione in emergenza, si dovrà porre la massima attenzione sulle modalità di diramazione e sui contenuti dei messaggi, che dovranno assolvere principalmente i seguenti obiettivi:

- **soddisfare la domanda di informazioni;**
- **prendere gradualmente il controllo della situazione e riportarla alla normalità.**

Per ottenere tali risultati i messaggi dovranno chiarire principalmente:

- la fase dell'emergenza in corso;
- la spiegazione di cosa è successo, dove, quando e quali potrebbero essere gli sviluppi;
- le strutture operative di soccorso impiegate e cosa stanno facendo;
- i comportamenti di autoprotezione per la popolazione.

Il contenuto dei messaggi dovrà essere chiaro, sintetico, preciso, essenziale; le informazioni dovranno essere diffuse tempestivamente e ad intervalli regolari. Sarà bene comunicare sempre al fine di limitare il più possibile il panico nella popolazione che non deve sentirsi abbandonata e ricavare invece l'impressione che si sta organizzando il primo soccorso e la messa in sicurezza delle persone colpite.

7.1.4 **Informazione e media**

La risposta ai media deve essere coordinata attraverso il responsabile ufficiale della comunicazione, cioè il responsabile del collegamento con la stampa, unico punto di riferimento per le comunicazioni in uscita, e che gli altri membri del team di gestione dell'emergenza intervengano esclusivamente nell'ambito delle proprie responsabilità. Tale compito è di norma assegnato al Sindaco o al ROC, ma può essere affidato ad altro soggetto che in emergenza fa parte a tutti gli effetti dell'UCL. (Capitolo 5.2.2.)

Durante un'emergenza è importante sviluppare un buon rapporto con la stampa fin dall'inizio, si dovrà considerare la reazione dei diversi gruppi giornalistici alle eventuali restrizioni, che appariranno loro incomprensibili. I giornalisti, nella loro azione di raccolta dati, tenteranno di arrivare con ogni mezzo all'informazione e in alcuni casi potrebbero intralciare l'opera di soccorso. Una buona organizzazione della gestione delle relazioni con i media può alleviare questi problemi e dovrebbe anche permettere di ricavare vantaggi positivi dalle potenzialità dei media e dal loro aiuto, per esempio per gli appelli ai donatori di sangue, pubblicizzando dettagli dei piani di evacuazione o i numeri telefonici del centro raccolta delle vittime.

È di vitale importanza prepararsi al flusso dei rappresentanti dei media locali, regionali e nazionali. L'arrivo dei giornalisti sui luoghi del disastro deve essere previsto: la raccolta di dati, informazioni e documenti implica una organizzazione e una notevole occupazione di tempo e risorse.

I giornalisti giungono di solito molto velocemente nell'area del disastro. Hanno avuto la notizia del disastro nello stesso tempo dei servizi di emergenza e, arrivati sul luogo, chiedono di avere tutto a loro disposizione. Nel caso di una catastrofe le richieste dei media locali e regionali si sovrapporranno a quelle nazionali e internazionali e, se queste non vengono anticipate, i rappresentanti dell'informazione finiranno con l'aumentare il caos e la confusione, nonché la tensione in un momento già di per sé caratterizzato da elevato stress.

Inoltre può essere utile tenere in considerazione che:

- è importante porre un'attenzione particolare all'informazione dettagliata e verificata circa i dispersi, le vittime e i feriti. Non deve essere rilasciata alcuna informazione fino a quando i dettagli non sono stati confermati e verificati e i parenti prossimi informati; potrebbe essere necessario spiegare tale accertamento e che la verifica delle informazioni richiederà un lungo periodo per identificare al meglio le vittime; solo l'autorità ufficiale (Prefetto, al livello provinciale) può autorizzare il rilascio delle informazioni che riguardano le persone, comunque nel rispetto della vigente normativa sulla privacy;
- le comunicazioni ai media non devono includere ipotesi o supposizioni sulle cause del disastro, non devono esprimere premature stime sui numeri delle vittime, feriti e dispersi;
- per evitare giudizi prematuri che potrebbero trasformarsi in accuse, si deve essere chiari e franchi nello spiegare la situazione in atto sulla base dei dati e delle informazioni certe;

In ultima analisi, la comunicazione dovrà quindi essenzialmente considerare:

- cosa è successo;
- cosa si sta facendo;
- cosa si è programmato di fare in funzione dell'evolversi della situazione.

Nelle seguenti immagini è riassunto come è meglio porsi verso media e cosa è invece necessario evitare:

QUANDO SI PARLA AI MEDIA

È CORRETTO

- PRENDERSI IL TEMPO NECESSARIO
- PENSARE PRIMA DI RISPONDERE
- RIMANERE NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE
- AMMETTERE SE NON SI CONOSCE O NON SI PUÒ DARE LA RISPOSTA
- LIMITARSI AI FATTI
- RICORDARSI CHE TUTTO VIENE "REGISTRATO"
- ESSERE FERMI, EDUCATI ED ONESTI

QUANDO SI PARLA AI MEDIA

È SBAGLIATO

- MENTIRE, TIRARE A INDOVINARE O SPECULARE
- PERDERE LA PAZIENZA DIFRONTE AL GIORNALISTA
- LASCIARSI SOPRAFFARE DALLA SITUAZIONE O DAL GIORNALISTA
- ESPRIMERSI CON UN GERGO TROPPO TECNICO
- DIVULGARE INFORMAZIONI CONFIDENZIALI
- UTILIZZARE L'ESPRESSIONE "NO COMMENT"
- PARLARE DI ARGOMENTI AVULSI DAL PROPRIO AMBITO DI COMPETENZE

7.1.5 Salvaguardia dell'individuo

La prima preoccupazione deve sempre essere rivolta alla salvaguardia dell'individuo ed è necessario alleviare la pressione e la tensione sulle persone coinvolte.

Ci sarà grande tensione e pressione da parte della stampa nel ricercare interviste con i sopravvissuti e i loro parenti, che saranno scioccati e molto depressi per rilasciare interviste e devono essere supportati e indirizzati su come caratterizzare l'eventuale intervista.

Il responsabile ufficiale del collegamento con i media deve supportare parenti e sopravvissuti, consigliando loro i comportamenti da tenere nelle esposizioni televisive, nonché aiutare a preparare le dichiarazioni e deve vigilare affinché i giornalisti non coinvolgano sopravvissuti, parenti ed amici non disponibili oppure intervistino e fotografino bambini senza autorizzazione.

7.1.6 **Informazione alla popolazione per Rischio di Incidente Rilevante**

In caso di rischio ascrivibile alla presenza sul territorio comunale di rischi dovuti alla presenza di stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante, l'informazione alla popolazione è sempre una responsabilità del Sindaco, ma si ha la possibilità di appoggiarsi, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 334/99 modificato dal D.Lgs. 238/05, al gestore dello stabilimento per il reperimento delle informazioni tecniche relative alle sostanze tossiche.

Le caratteristiche dell'informazione da divulgare, nel rispetto dei principi generali riportati nei precedenti paragrafi, sono esposte nel D.P.C.M. 25 febbraio 2005: "*Linee Guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna di cui all'art. 20 comma 4 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.*", di cui viene riportato uno stralcio del *Capitolo VII - Informazione alla Popolazione*. (Il seguente testo è estratto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2005: "*Linee Guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna di cui all'art. 20 comma 4 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334*")

7.1.6.1 **Campagna informativa preventiva.**

Il Sindaco predispose le campagne informative preventive per la popolazione e, se necessario, anche per le attività commerciali e produttive presenti nelle aree a rischio.

Le informazioni divulgate nel corso delle campagne informative sono reperite nella Scheda informativa di cui all'all. V del D.Lgs. 334/1999 e, qualora le notizie fossero insufficienti, possono essere richieste direttamente al gestore per una integrazione dei dati. A tal fine, il gestore deve fornire le informazioni con spirito di collaborazione supportando adeguatamente il Sindaco in questa specifica attività.

Le modalità di divulgazione dell'informazione sono a discrezione del Sindaco e possono far riferimento a quanto stabilito nelle "*Linee Guida per l'informazione alla popolazione sul rischio industriale*" del Novembre 2006, che vengono allegate al presente piano e a cui si rimanda integralmente per approfondimenti sul tema.

7.1.6.2 **Riproduzione della scheda informativa di cui all'allegato V del D.Lgs. 334/99.**

La scheda informativa di cui all'all. V del D.Lgs. 334/1999 è composta di nove sezioni di cui le prime sette sono rese pubbliche dal Sindaco del Comune ove è ubicato lo stabilimento a rischio di incidente rilevante.

La scheda deve contenere tutte le notizie riguardanti lo stabilimento, il processo produttivo, le sostanze pericolose trattate e/o stoccate, le caratteristiche di esse, gli eventi incidentali possibili, gli effetti di questi sull'uomo e sull'ambiente nonché i sistemi di prevenzione e le misure di protezione da adottare.

In sede di pianificazione è opportuno che il Sindaco, unitamente all'AP, valuti i contenuti della scheda in ordine agli scenari incidentali trattati nel PEE al fine di integrare, aggiornare o modificare le notizie già divulgate, eventualmente richiedendo al gestore anche la riformulazione della predetta scheda. E' necessario, infine, che siano programmate esercitazioni per verificare la conoscenza del PEE e il livello di consapevolezza della popolazione nei confronti del rischio di incidente rilevante.

7.1.6.3 Il messaggio informativo preventivo e in emergenza.

Un'adeguata informazione preventiva rende la popolazione consapevole delle misure di autoprotezione da adottare e dei comportamenti da assumere in caso di evento incidentale. La validità della campagna informativa si misura in termini di capacità della popolazione a collaborare con i soccorritori e a recepire correttamente il messaggio d'emergenza stabilito nel corso della campagna preventiva. È quindi necessario, in sede di pianificazione, stabilire i contenuti del messaggio da inoltrare in emergenza e le modalità con le quali dovrà essere diffuso.

7.2 VOLONTARIATO

Nel caso in cui un singolo cittadino voglia dedicarsi al Volontariato di Protezione Civile, è necessario che aderisca ad un'Associazione o a un Gruppo Comunale che svolga tale attività sul territorio. A loro volta le Associazioni e i Gruppi Comunali potranno essere iscritte all'Albo Regionale di volontariato di Protezione Civile e/o all'Elenco Nazionale del Volontariato del Dipartimento della Protezione Civile.

7.2.1 Gruppi Comunali e Intercomunali

I Gruppi Comunali e sono una diretta emanazione dell'Amministrazione comunale, costituiti con delibera del Consiglio comunale e, in quanto tali, sono alle dirette dipendenze del Sindaco, autorità comunale di Protezione Civile, ai sensi della Legge 225/92, art. 15, comma 3. Possono intervenire solo nel proprio territorio comunale oppure, con l'autorizzazione straordinaria del Sindaco, nel resto del territorio nazionale. Nella seguente Tabella sono riassunte le principali differenze tra un Gruppo Comunale ed un'Associazione di Protezione Civile:

	ASSOCIAZIONI	GRUPPI COMUNALI
INPUT	Bisogno personale di fare solidarietà e aiutare il prossimo chiunque esso sia e ovunque si trovi	Necessità di salvaguardare i propri concittadini, il proprio territorio, le proprie infrastrutture.
FINANZIAMENTI	Dalle risorse dei soci volontari tramite le quote di iscrizioni, finanziamenti da enti privati, e da contributi pubblici a seguito convenzioni.	Dal bilancio comunale da contributi pubblici dai contributi dei cittadini.
ORGANI DI COMANDO	Presidente eletto democraticamente da tutti i soci-volontari, assemblea degli iscritti per decidere le strategie e i programmi.	Sindaco eletto dai cittadini del comune, assemblea degli iscritti per proporre strategie e programmi.
SPECIALIZZAZIONE	Varie e molto settoriali.	Generica logistica.
AMBITO TERRITORIALE	Ovunque l'assemblea decida.	In ambito comunale e solo su autorizzazione del sindaco in ambito extracomunale.

Tab. 7-1 - Differenze fondamentali tra Associazioni e Gruppi Comunali di Protezione Civile.

7.2.2 Albo Regionale di Volontariato di Protezione Civile

L'iscrizione delle Associazioni e dei Gruppi Comunali di Protezione Civile all'Albo Regionale certifica la rispondenza dell'organizzazione a quanto previsto dalla legge sul volontariato ed è inoltre condizione necessaria, ai sensi del D.P.R. dell'8 febbraio 2001, n. 194 "Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile", per l'iscrizione nell'Elenco Nazionale del Volontariato del Dipartimento della Protezione Civile.

Con il Regolamento Regionale 8 giugno 2001 n. 3, di attuazione dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile, si definisce la struttura dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile. Esso è articolato su base regionale e provinciale ed è costituito dalle sezioni:

- **Associazioni**
- **Gruppi Comunali e Intercomunali**
- **Elenco dei volontari**

STRUTTURA DELL'ALBO REGIONALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE		
SEZIONE "ASSOCIAZIONI"	Livello Regionale: - Associazioni Nazionali - Associazioni Regionali - Associazioni convenzionate con la Regione per la "Colonna Mobile"	Specializzazioni: a) Logistica e soccorso in genere; b) Unità cinofile; c) Sommozzatori e soccorso nautico; d) Antincendio boschivo; e) Comunicazioni; f) Soccorso alpino.
	Livello Provinciale: - N. 11 sezioni provinciali	
SEZIONE "GRUPPI COMUNALI E INTERCOMUNALI"	Livello Provinciale: - N. 11 sezioni provinciali	
SEZIONE "ELENCO VOLONTARI"	Livello Provinciale: - N. 11 sezioni provinciali	

Tab. 7-2 - Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile

La "Sezione Associazioni" dell'albo è suddivisa in due livelli:

- Il livello **regionale**, per cui è competente la Regione, comprende le Associazioni:
 - **nazionali**, ovvero quelle che hanno sede legale in altra regione ed hanno nel territorio della Lombardia sedi operative in almeno in due province;
 - **regionali**, ovvero quelle che hanno sede legale nel territorio regionale lombardo e hanno sedi operative in due o più province;
 - convenzionate con la Regione Lombardia per le attività della "Colonna Mobile Regionale" e individuate dalla Direzione generale opere pubbliche e Protezione civile.
- Il livello **provinciale**, per cui è stata data delega alla Province, comprende tutte le altre Associazioni, che operano in tale ambito territoriale.

L'Albo, limitatamente alla "Sezione Associazioni", si articola nelle seguenti specializzazioni:

- a) Logistica e soccorso in genere;
- b) Unità Cinofile;
- c) Sommozzatori e soccorso nautico;
- d) Antincendio Boschivo;
- e) Comunicazioni;
- f) Soccorso Alpino.

La "Sezione Gruppi Comunali e Intercomunali" è caratterizzata unicamente a livello **provinciale**, data la tipologia delle organizzazioni che la compongono.

Le Associazioni iscritte all'Albo sono classificate come **operative** se almeno l'ottanta per cento dei suoi associati dichiara la disponibilità a svolgere compiti operativi. Per le Associazioni con più di mille associati la percentuale è ridotta al sessanta per cento. I Gruppi Comunali e Intercomunali sono obbligatoriamente operativi, e pertanto devono essere costituiti da almeno l'ottanta per cento di componenti disponibili a svolgere compiti operativi (art. 9 regolamento regionale 8 giugno 2001 n. 3).

Le Associazioni di Volontariato e i Gruppi Comunali e Intercomunali sono tenuti alla verifica annuale del possesso dei requisiti di iscrizione all'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile (art. 11 regolamento regionale 8 giugno 2001 n. 3).

Nella **“Sezione Elenco dei Volontari”** sono riportati, in ordine alfabetico, i nominativi di tutti volontari facenti parte di Associazioni e Gruppi comunali, le generalità, l'associazione o il gruppo di appartenenza, il datore di lavoro con il tipo di lavoro svolto, la specializzazione nell'ambito dell'organizzazione di appartenenza e la disponibilità a svolgere compiti operativi.

Agli aspiranti aderenti all'Elenco di volontari si richiedono requisiti di moralità, affidabilità, buona volontà e disponibilità. Ciascun volontario è tenuto a dichiarare o la disponibilità o meno a svolgere compiti operativi nelle attività di protezione civile sul territorio di competenza dell'organizzazione di appartenenza. La disponibilità a svolgere compiti operativi deve essere indicata a favore di una sola organizzazione (art. 8 regolamento regionale 8 giugno 2001 n. 3).

I volontari inseriti nell'Elenco di volontari devono autocertificare annualmente alla propria organizzazione di non avere in corso procedimenti penali o avere subito condanne penali (art. 12 regolamento regionale 8 giugno 2001 n. 3).

7.2.3 **Elenco Nazionale del Volontariato del Dipartimento della Protezione Civile**

L'iscrizione a questo registro, alla quale provvede il Dipartimento della Protezione Civile, sentito il Prefetto territorialmente competente, nonché dopo aver espletato una istruttoria informativa sulle reali capacità di intervento dell'organizzazione, è condizione necessaria per il riconoscimento ufficiale dell'organizzazione e per accedere a contributi statali (non superiori al 70% della spesa) finalizzati al potenziamento delle attrezzature.

Inoltre solo ai volontari di organizzazioni inserite in questo registro, impiegati in attività di soccorso e assistenza alla popolazione autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile o dalla competente Autorità locale, sono garantiti i benefici previsti dal D.P.R. dell'8 febbraio 2001, n. 194, ovvero il mantenimento del posto di lavoro e del relativo trattamento economico e previdenziale, nonché della relativa copertura assicurativa, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni dell'anno e il rimborso delle spese di carburante effettivamente sostenute per l'intervento.

7.2.4 Costituzione e Iscrizione di un'Associazione all'Albo Regionale ed Elenco Nazionale di Protezione Civile

Per la costituzione di Associazione di volontariato è necessario preparare:

- atto costitutivo
- statuto dell'associazione

Per l'iscrizione di un'Associazione all'Albo Regionale e/o all'Elenco Nazionale di Protezione Civile è necessario produrre la seguente documentazione:

- copia autentica (notarile) dello statuto e dell'atto costitutivo, se redatti in forma di atto pubblico;
- copia conforme, sottoscritta in originale dal legale rappresentante dell'organizzazione di volontariato, dell'atto costitutivo, ovvero degli accordi tra gli aderenti e dello statuto, se redatti in forma di scrittura privata regolarmente registrata;
- dichiarazione attestante la prevalenza di prestazioni rese dai volontari rispetto a quelle erogate dai lavoratori dipendenti o professionisti convenzionati;
- relazione sull'attività svolta e su quella programmata;
- ultimo rendiconto economico completo della situazione patrimoniale;
- bilancio di previsione;
- documento attestante la data dell'avvenuta presentazione al Comune dell'istanza ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 3 della Legge Regionale n. 22/93;
- copia conforme dell'autorizzazione sanitaria ai sensi della Legge Regionale n. 5/86 per le Organizzazioni che svolgono attività di trasporto di malati e feriti.

Inoltre è necessaria la seguente documentazione relativa al Regolamento Regionale 8 giugno 2001 n. 3 "Regolamento di attuazione dell'Albo del Volontariato di Protezione Civile":

- una dichiarazione in cui l'Associazione opti per una delle specializzazioni di cui all'art. 6 del Regolamento, fornendone una sintetica motivazione (NB: le specializzazioni sono: logistica e soccorso in genere, unità cinofile, sommozzatori e soccorso nautico, antincendio boschivo, comunicazioni, soccorso alpino); nel caso di più specializzazioni, si deve considerare quella prevalente;
- una dichiarazione in cui si riporti il numero complessivo dei volontari associati, l'elenco nominativo degli stessi con indicazione della loro operatività e dell'opzione a favore della stessa organizzazione o di altra, come previsto dall'art. 8 del Regolamento; nel contempo dovranno essere forniti i dati di cui all'art. 7, cioè: generalità, datore di lavoro con il tipo di lavoro svolto, specializzazione nell'organizzazione di appartenenza, disponibilità a svolgere compiti operativi;
- una dichiarazione, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento, attestante che tutti i volontari associati hanno autocertificato all'organizzazione di non avere in corso procedimenti penali o aver subito condanne penali; ovvero, al contrario, indicare i nominativi dei volontari per i quali non sia pervenuta autocertificazione o che abbiano in corso procedimenti penali o abbiano subito condanne penali.

Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'organizzazione. Si sottolinea che ogni volontario non può optare per più di una organizzazione in cui prestare il proprio servizio in qualità di **operativo**, a norma dell'art. 8 secondo comma del Regolamento.

La documentazione precedentemente elencata deve essere allegata alla:

- Domanda di iscrizione nella **Sezione Provinciale** dell'Albo Regionale di Volontariato di Protezione Civile - Sezione "Associazioni", nel caso l'Associazione operi a **livello provinciale** (si veda Capitolo 7.2.2);
- Domanda di iscrizione nella **Sezione Regionale** dell'Albo Regionale di Volontariato di Protezione Civile - Sezione "Associazioni", nel caso l'Associazione operi a **livello regionale** (si veda Capitolo 7.2.2);
- Domanda di iscrizione all'**Elenco Nazionale** delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile - "Associazioni", nel caso si voglia beneficiare dei vantaggi connessi all'iscrizione (si veda Capitolo 7.2.3).

Gli schemi per la redazione dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione, unitamente ai moduli necessari per l'iscrizione possono essere scaricati dal sito internet della Regione Lombardia o della Provincia di Varese (si veda Capitolo 7.2.6).

7.2.5 Costituzione ed Iscrizione di un Gruppo Comunale o Intercomunale all'Albo Regionale e all'Elenco Nazionale di Protezione Civile

Per la costituzione di un gruppo comunale o intercomunale occorre:

- predisporre il Regolamento del Gruppo Comunale o Intercomunale;
- approvare con deliberazione del Consiglio comunale il Regolamento del Gruppo Comunale o Intercomunale di Volontari di Protezione Civile;
- predisporre un corso base per i volontari del gruppo ai sensi della d.g.r n. 44002 del 2 luglio 1999.

Per l'iscrizione nell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile - Sezione "Gruppi Comunali e Intercomunali" occorre produrre la seguente documentazione:

- copia della delibera del Consiglio Comunale di approvazione del Regolamento del Gruppo Comunale (per i Gruppi Intercomunali una copia della Convenzione);
- copia del Regolamento del Gruppo Comunale/Intercomunale approvato con delibera del Consiglio Comunale (per i Gruppi Intercomunali una Convenzione tra tutti i comuni facenti parte);
- certificazione di corso avvenuto, in ottemperanza alla D.G.R. del 2 luglio 1999 n. 44003 (vedi schema tipo allegato).

Inoltre è necessaria la seguente documentazione relativa al Regolamento Regionale 8 giugno 2001 n. 3 "Regolamento di attuazione dell'Albo del Volontariato di Protezione Civile":

- una dichiarazione in cui si riporti il numero complessivo dei volontari associati, l'elenco nominativo degli stessi con indicazione della loro operatività e dell'opzione a favore della stessa organizzazione o di altra, come previsto dall'art. 8 del Regolamento; nel contempo dovranno essere forniti i dati di cui all'art. 7, cioè: generalità, datore di lavoro con il tipo di lavoro svolto, specializzazione nell'organizzazione di appartenenza, disponibilità a svolgere compiti operativi;
- una dichiarazione, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento, attestante che tutti i volontari associati hanno autocertificato all'organizzazione di non avere in corso procedimenti penali o aver subito condanne penali; ovvero, al contrario, indicare i nominativi dei volontari per i quali non sia pervenuta autocertificazione o che abbiano in corso procedimenti penali o abbiano subito condanne penali.

La documentazione precedentemente elencata deve essere allegata alla:

- Domanda di iscrizione nella Sezione Provinciale dell'Albo Regionale di Volontariato di Protezione Civile - Sezione "Associazioni" (si veda Capitolo 7.3.2);
- Domanda di iscrizione all'Elenco Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile - "Associazioni", nel caso si voglia beneficiare dei vantaggi connessi all'iscrizione (si veda Capitolo 7.3.3).

Gli schemi per la redazione del **Regolamento** del Gruppo Comunale o Intercomunale, unitamente ai **moduli** necessari per l'iscrizione possono essere scaricati dal sito internet della **Regione Lombardia** o della **Provincia di Varese** (si veda Capitolo 7.2.6).

7.2.6 Numeri di Telefono e Siti Internet Utili per il Reperimento di Informazioni

- **Dipartimento della Protezione Civile** - Ufficio volontariato - Via Ulpiano, 11 - 00193 ROMA
Numeri di telefono: centralino. 06/68201; diretto 06/6820363
Indirizzo Internet: www.protezionecivile.it
- **Provincia di Varese** - Via delle Fontanelle, 5, 21046 Malnate
Numeri di telefono: centralino; 0332-867902; fax: 0332 867928
Indirizzo Internet: <http://www.provincia.va.it/it/r57043?sNodeFragFilter=66336>
- **Prefettura di Varese** - P.za Libertà 1 - 21100 Varese
Numeri di telefono: 0332 801 111 - fax 0332 801 666
Indirizzo Internet: <http://www.prefettura.it/varese/multidip/index.htm>